



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici -
Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 87 DEL 04/07/2025

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO
AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA A) D.
LGS. 36/2023. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VALLE. CIG
B787DF3395.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/07/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/27 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/27 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 31/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/200 e dell'art. 10 del dl.gs 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 1/2025 prot. 0000078 del 09/01/2025 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

Visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerata la necessità di procedere all'ampliamento ed al potenziamento dell'illuminazione presente presso il campo sportivo di Valle, attualmente insufficiente a garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive;

Preso Atto che dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 36 del 31 marzo 2023, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Dato Atto che il summenzionato codice:

- all'art. 50, comma 1, lett. a) stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- all'art. 17, comma 2, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;
- l'oggetto del contratto consiste nell'ampliamento e potenziamento dell'illuminazione presente presso il campo sportivo di Valle, attualmente insufficiente a garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive;

- la forma del contratto è la lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Visto il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

Visto inoltre il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), fino al 30 settembre 2024 e successivamente prorogato;

Acquisito quindi legittimamente il CIG attraverso l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici di cui sopra, anche ai fini del perseguimento del principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

Rilevato che il Codice Identificativo di Gara per il presente affidamento è: B787DF3395;

Rilevato preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Precisato altresì che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Effe Elettronica Impianti di Fonatti Ivan con sede a Cedegolo (BS) in Via Semida n. 10 CF FNTVNI74D20B149Q e P.IVA 02154710988, giunto al nostro protocollo n. 0003520/2025 del 04/07/2025 dal quale risulta una spesa di € 2.480,00 + IVA al 22%;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto del servizio in oggetto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.lgs 36/2023, ed individuato nella Ditta Effe Elettronica Impianti di Fonatti Ivan con sede a Cedegolo (BS) in Via Semida n. 10 CF FNTVNI74D20B149Q e P.IVA 02154710988 l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, in ragione della particolarità del servizio e del mercato, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato, della tempestività d'intervento e della competitività del prezzo offerto;

Visto l'art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023 che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro;

Verificato di affidare alla Ditta Effe Elettronica Impianti di Fonatti Ivan con sede a Cedegolo (BS) in Via Semida n. 10 CF FNTVNI74D20B149Q e P.IVA 02154710988 le attività in parola per un importo di € 2.480,00 + IVA al 22%, quindi per complessivi € 3.025,60, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà a campione il possesso di tali requisiti, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei

requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento; ex art. 52 del d. lgs. 36/2023;

Visto in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL_49027179 del 13/05/2025 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 10/09/2025;

Accertato ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere "Metalmeccanici artigiani";

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012 in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 27/02/2013;

Per quanto sopra

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 36/2023, l'ampliamento ed il potenziamento dell'illuminazione presente presso il campo sportivo di Valle, attualmente insufficiente a garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, alla Ditta Effe Elettronica Impianti di Fonatti Ivan con sede a Cedegolo (BS) in Via Semida n. 10 CF FNTVNI74D20B149Q e P.IVA 02154710988 le attività in parola per un importo di € 2.480,00 + IVA al 22%, quindi per complessivi € 3.025,60, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale è pari ad euro € 2.480,00, oltre IVA, nella misura di legge;
4. di imputare la spesa complessiva di € 3.025,60 al macroaggregato di bilancio 06012.02.0600 di PEG, per l'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
5. che la spesa oggetto della presente determinazione risulta necessaria ed indispensabile per garantire il corretto svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sportive e che è conforme alle norme di cui al combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 163 del D.lgs 267/2000;
6. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023;
7. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
9. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di

servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

10. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023;
12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
13. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata;

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11363	2025	06012.02.0600	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE POLIVALENTI ANNESSE AI CENTRI SPORTIVI COMUNALI.	3.025,60

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/07/2025

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 07/07/2025 al 22/07/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Gaudiosi Tiziano

Copia per albo
Savioire dell'Adamello 07/07/2025

Segretario Comunale
Dott. Alberto Bernardi